

UFFICIO GIUDICE DI PACE
RAVENNA

Sentenza N. 403/06

N. 1947/05 Fasc.

N. _____ Rep.

N. _____ Grat. Patr.

non. 1740/06

Esente ex art. 23
C. 19 - L. 689/81

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RAVENNA

nella persona del dott. Paolo Luigi Giambarba, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1947/2005 del R.G.C., promossa da

- ~~██████████~~ nata a Rimini in data 1/10/1966, ivi residente in via Pradese n.16, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana Rocchi, del Foro di Rimini, elettivamente domiciliata in Ravenna, presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace,

OPPONENTE

CONTRO

- SINDACO DI ~~██████████~~ rappresentato, come da delega agli atti di questo Ufficio, da un Commissario del Corpo della Polizia Municipale ~~██████████~~, elettivamente domiciliato presso il Comando della P.M. in piazza Mameli n. 8

CONVENUTO OPPOSTO

*** **

OGGETTO: opposizione a verbale di accertamento di violazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con ricorso in opposizione depositato il 21/6/2005, la sig.ra ~~██████████~~ chiedeva, previa sospensione del provvedimento, che venisse annullato il verbale di contestazione di violazione dell'art. 142/8 del C.d.S., n. X0000774, Reg. 7739/2005, in data 17/2/2005, notificato il 10/5/2005, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di ~~██████████~~.

Accertata la tempestività del ricorso, il Giudice di Pace, sospendeva l'efficacia del provvedimento e convocava le parti per l'udienza del giorno 22/11/2005, disponendo il deposito degli atti di accertamento e di notifica.

Alla prima udienza il difensore dell'opponente si riportava a quanto esposto nel ricorso, sottolineando che l'infrazione era stata rilevata su una strada statale dove non

sussiste la competenza della Polizia Municipale ed inoltre che l'infrazione non era stata contestata immediatamente sebbene la contestazione fosse possibile, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento (Velomatic 512-103/b), e di quanto disposto dalla Corte di Cassazione.

Allo scopo di meglio supportare le proprie tesi, il difensore chiedeva breve termine per il deposito di una recente sentenza che avrebbe potuto avvalorare quanto sostenuto.

Si costituiva il Sindaco di ~~XXXXXXXXXX~~, rappresentato in giudizio da un Commissario della P.M., chiedendo la conferma del provvedimento opposto essendo il ricorso infondato in fatto ed in diritto. La causa veniva rinviata al 20/2/2006.

All'esito, preso atto delle posizioni delle parti, tenuto conto degli atti di causa, il Giudice decideva la causa dando pubblica lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere innanzitutto ricordato che l'obbligo della contestazione immediata, nonostante le numerose modifiche apportate al codice della strada negli anni 2002 e 2003, è stato confermato dall'art. 200 C.d.S., salvo nei casi previsti dal successivo art. 201.

Non sussiste l'obbligo della contestazione immediata, ai sensi della legge 1/8/2002, n. 168, neanche sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali nonché sulle altre strade o tratti di strade indicate in un apposito decreto dal Prefetto di ciascuna provincia.

Infine, altro caso in cui non è necessario fermare il trasgressore per contestargli l'infrazione, è quello previsto dall'art. 201, comma 1 bis, del Codice della strada, come riformato dalla legge 214/2003, nel caso in cui l'accertamento della violazione sia avvenuto " *per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal*

posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari".

L'opponente è stata multata perché sulla S.S. 16 " Adriatica " procedeva alla velocità di Km/h 110 (diminuiti a 104,50 per applicazione della riduzione del 5 %); l'accertamento è stato eseguito con apparecchio Velomatic mod. 512 (103b).

Il tratto di strada sul quale è stato effettuato l'accertamento dell'infrazione, peraltro ampio, a doppia corsia, con new Jersey di separazione delle due carreggiate e guard rail ai margini, non risulta compreso tra quelli indicati nel decreto prefettizio del 29/1/2004, n. 166/Gab e del decreto n. 16385 del 29/11/2004, e, pertanto, non risulta applicabile la normativa introdotta con la legge 168/2002.

Non risulta applicabile nemmeno il disposto dell'art. 201 bis C.d.S., in quanto il Velomatic (e/o L'Autoveolx) non può considerarsi una apparecchiatura che "consente la determinazione dell'illecito in un tempo successivo" dato che esso rileva immediatamente (come è detto sullo stesso verbale: *violazione accertata nella immediatezza dei fatti*) il superamento del limite di velocità. Detta apparecchiatura è, infatti, in condizioni di visualizzare su apposito display la velocità al passaggio di ogni veicolo - e non quindi in tempo successivo come previsto dalla norma testé richiamata - segnalando quella eccessiva rispetto ai limiti consentiti, e di attivare un segnale acustico. Ne consegue che ogni infrazione al limite di velocità viene ad essere accertata nell'immediatezza del fatto, e, per tale motivo, può essere immediatamente contestata al trasgressore. Semmai in un tempo successivo viene fornita la fotografia dell'infrazione, vale a dire la prova della violazione, che però è cosa diversa dall'atto di accertamento.

Inoltre, deve essere ricordato che la suddetta apparecchiatura, mediante il semplice utilizzo di tutta la strumentazione in dotazione, può garantire la possibilità della contestazione immediata anche senza la necessità di impiegare una seconda pattuglia.

E' possibile, infatti, usare una prolunga di 100 metri che si inserisce tra il cavo di connessione e l'apparecchiatura di rilevamento (accoppiando due prolunghes si può arrivare anche a 200 metri), per cui anche una sola pattuglia di due agenti è in condizioni di procedere immediatamente alla contestazione della infrazione. E', infine, disponibile anche un accessorio denominato RTV che permette di contestare l'infrazione senza che un operatore sia presente nella posizione di controllo; trattasi di due portatili Philips di cui uno si collega al sensore-rivelatore e l'altro al monitor-display tramite cavo di collegamento, sotto il controllo dell'agente.

Nel caso de quo, quindi, nonostante l'apparecchiatura Velomatic 512 segnali immediatamente il veicolo che ha commesso l'infrazione, la possibilità della contestazione diretta non è stata presa assolutamente in esame. Tutto il servizio è stato concepito, predisposto ed organizzato in modo da non poter procedere alle contestazioni previste dall'art. 200 del C.d.S., come risulta dal verbale cumulativo, compilato dalla stessa pattuglia, nelle stesse circostanze di luogo e di tempo, sul quale sono stati elencati 36 casi di rilevamento del superamento del limite di velocità, il giorno 17/2/2005, dalle ore 9,00 alle ore 9,36, e per nessuno è stata eseguita la contestazione. Se è vero che non spetta al giudice sindacare le modalità di organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e, quindi, del servizio di rilevamento delle infrazioni al codice della strada, pur tuttavia, egli è pur sempre tenuto ad annullare un provvedimento amministrativo che non sia conforme alla legge. Per quanto riguarda i provvedimenti assunti dalla Polizia Municipale di ~~XXXXXX~~ si deve osservare che gli agenti preposti al servizio - sempre e comunque - eseguono i rilevamenti senza procedere mai alla contestazione immediata ai sensi dell'art. 142 C.d.S.; ne consegue, pertanto, che i suddetti verbali non sono conformi alla legge perché conseguenti ad una costante, intenzionale e programmata disapplicazione dell'art. 200 c.d.s.. E' vero che la contestazione immediata si deve eseguire, quando è possibile, ma non è accettabile e conforme alla legge il fatto che la P.A. crei essa

stessa i presupposti per derogare, di fatto, all'art. 200 c.d.s. mettendosi nella impossibilità di attuarlo.

Il mancato impiego di quegli accessori, con cui i moderni misuratori di velocità possono essere equipaggiati, non può configurarsi come impossibilità dell'accertamento e della contestazione immediata bensì come predisposizione di mezzi inadeguati alla sua esecuzione, ed in quanto tale, deve essere considerato motivo non sufficiente a giustificare la compromissione del diritto di difesa del trasgressore che, di fatto, si verifica con il ricorso alla contestazione differita.

La disattenzione dell'obbligo di cui all'art. 200, confermato anche nell'ultima stesura del codice della strada, costituisce violazione di legge che rende conseguentemente illegittimo l'intero procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione pecuniaria. Oltretutto la conformazione della strada avrebbe consentito la possibilità di procedere alla contestazione immediata.

Per tali motivi il ricorso deve essere accolto. Sussistono validi motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

il Giudice di Pace, visto l'art. 23 della Legge 689/1981, ogni altra domanda, difesa ed eccezione disattesa e rigettata, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra ~~.....~~ contro il verbale della P.M. del Comune di ~~.....~~, in data 17/2/2005, n. X0000774, Reg. n.7739/2005, notificato il 10/5/2005, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnato verbale di contravvenzione. Compensa le spese.

Ravenna, 20 febbraio 2006



IL GIUDICE DI PACE
Giambarda
(Dott. Paolo L. Giambarda)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 28 APR. 2006

IL CANCELLIERE - 73